PROVVIDENZE A FAVORE DELLE COSTRUZIONI NAVALI

Art. 9

Contributo per lavori di riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili

Fuori del caso previsto dal successivo articolo, per la riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili e dei relativi macchinari puo' essere concesso agli assuntori dei lavori un contributo integrativo di lire 60 per chilogrammo sui materiali metallici e di lire 50 per chilogrammo sui materiali legnosi o di plastica o ignifughi impiegati, con esclusione della zavorra fissa. Il contributo non puo' essere concesso se il peso complessivo dei materiali e' inferiore a 10.000 chilogrammi. La concessione del contributo e' effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande al Ministero della marina mercantile.

Versione in vigore dal 6 gennaio 1966, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore delle costruzioni navali
Estremi	Legge 29 novembre 1965, n. 1372
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 1965

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-delle-costruzioni-navali/art-9-contributo-per-lavori-di-riparazione-modificazione-e-trasformazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it